

Allegato B

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 72, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE E ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE – INCARICHI DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE, NOTAIO O AVVOCATO

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1.1 Fermo restando il principio generale in forza del quale l'Autorità provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione e con il personale a propria disposizione, il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 72, comma 2, del Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità, definisce le procedure per il conferimento di incarichi di consulente tecnico di parte, notaio o avvocato nei giudizi in cui l'Avvocatura dello Stato non può assumere la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Autorità. Tali incarichi hanno ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale ovvero d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e, pertanto, sono ascrivibili a contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa, ovvero dell'incarico professionale soggetto ad IVA.
- 1.2 Lo svolgimento delle prestazioni avviene secondo le norme del Codice Civile Titolo V sul lavoro autonomo e le normative nazionali sul rapporto di lavoro autonomo.
- 1.3 Nel caso di incarichi attribuiti a pubblici dipendenti si applicano le vigenti normative in materia, per quanto di competenza.
- 1.4 Il presente Regolamento non si applica ai contratti oggetto di affidamento ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, s.m.i., "Codice dei contratti pubblici".
- 1.5 Il presente Regolamento non si applica altresì agli esperti e collaboratori esterni di cui all'art. 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e all'art. 72, comma 1, del Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità, per cui non si applicano allo stesso i limiti di contingente ivi previsti.

Articolo 2

Presupposti per l'affidamento dell'incarico

- 2.1 L'Autorità affida gli incarichi di cui all'art. 1, comma 1.1, quando le prestazioni e le attività non possono essere assegnate al personale a propria disposizione, essendo richieste specifiche competenze professionali, non rinvenibili o disponibili all'interno, per le menzionate attività di consulente tecnico di parte, notaio o avvocato nei giudizi in cui l'Avvocatura dello Stato non può assumere la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Autorità.

Allegato B

Articolo 3

Predeterminazione dell'oggetto, durata e compenso dell'incarico

3.1 La Direzione, o struttura interessata all'acquisizione della consulenza o prestazione professionale (d'ora innanzi Direzione proponente), deve predeterminare, nella richiesta di incarico ai sensi dell'articolo 2, l'oggetto, la durata (determinata o determinabile) ed il compenso previsti. In relazione a quest'ultimo, è necessario acquisire la previa attestazione da parte del Ragioniere Capo della sussistenza della copertura finanziaria della spesa.

Articolo 4

Selezione dei prestatori d'opera e consulenti professionali

4.1 L'Autorità costituisce un Albo dei consulenti e prestatori d'opera professionale a cui attingere per l'affidamento degli incarichi di consulente tecnico di parte, notaio o avvocato nei giudizi in cui l'Avvocatura di Stato non può assumere la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Autorità, secondo i principi della rotazione, trasparenza, parità di trattamento e concorrenza. L'Albo sarà attivato mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Autorità per l'iscrizione dei soggetti interessati per distinte categorie di competenze professionali e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

4.2 Gli incarichi sono conferiti:

- a. **per incarichi fino a € 40.000:** selezione mediante invito di norma ad almeno 3 soggetti iscritti all'Albo nella categoria relativa al profilo professionale ricercato. La selezione sarà effettuata mediante valutazione comparativa dei *curriculum vitae* dei soggetti iscritti all'Albo sulla base delle competenze necessarie in relazione al tipo di incarico, della esperienza maturata e del corretto svolgimento di incarichi precedenti. La scelta dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e concorrenza. Nel caso nella categoria non sia presente un numero sufficiente di soggetti da invitare, se ritenuto utile, potranno essere invitati anche soggetti non iscritti all'Albo; in alternativa l'invito sarà limitato ai soggetti iscritti anche se inferiori a 3. La proposta dei soggetti da invitare e la selezione sarà effettuata dal Responsabile della Direzione proponente che dovrà comunicarne gli esiti alla Direzione Affari Generali e Risorse.
- b. **per incarichi superiori a € 40.000:** selezione mediante invito pubblicato sul sito internet dell'Autorità riservato ai soggetti iscritti all'Albo nella categoria relativa al profilo professionale ricercato. L'avviso di selezione deve espressamente indicare: oggetto e durata della prestazione; il corrispettivo proposto; i requisiti professionali richiesti, i termini e modalità di presentazione delle candidature e i criteri di valutazione. Il termine per la presentazione delle candidature sarà di 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Le candidature saranno valutate da apposito gruppo di valutazione mediante la comparazione dei *curriculum vitae* ed

Allegato B

eventuali colloqui e, quando previsto, anche mediante valutazione dei preventivi proposti dai candidati per lo svolgimento della prestazione. La scelta del professionista avverrà sulla base di criteri generali di selezione predefiniti tra cui la qualificazione culturale e professionale, le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento, la qualità delle tecniche e metodologie proposte dal candidato per lo svolgimento della prestazione e, quando previsto, dall'offerta economica presentata.

- 4.3 Gli esiti della selezione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, omissando o minimizzando i dati non necessari nel rispetto della normativa a tutela della *privacy*, coinvolgendo il Responsabile della Protezione dei Dati.
- 4.4 Nel caso in cui manchi la categoria professionale ricercata nell'Albo o non vi siano soggetti iscritti nell'Albo in quella specifica categoria, sarà attivata una apposita valutazione comparativa mediante avviso di selezione secondo la procedura di cui alla lett. a) pubblicato sul sito internet dell'Autorità per la ricerca esterna.

Articolo 5

Conferimento di incarichi in forma diretta

- 5.1 Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, l'Autorità può conferire incarichi di consulente tecnico di parte, notaio o avvocato nei giudizi in cui l'Avvocatura dello Stato non può assumere la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Autorità in forma diretta e nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, motivando puntualmente, quando ricorrono i seguenti presupposti:
- a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente articolo;
 - b) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili alla Autorità medesima, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Articolo 6

Collaborazione tra Autorità amministrative indipendenti

- 6.1 Nelle ipotesi in cui manchi la categoria professionale ricercata nell'Albo o non vi siano soggetti iscritti nell'Albo in una specifica categoria o si possa procedere all'affidamento diretto dell'incarico, l'Autorità si riserva la facoltà di verificare con priorità la possibilità di attingere dagli elenchi dei professionisti eventualmente istituiti da altre Autorità amministrative indipendenti, ai sensi dell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114.

In egual modo, l'Autorità riconosce alle altre Autorità amministrative indipendenti la facoltà di attingere dal proprio elenco.

Allegato B

Articolo 7 ***Adempimenti contrattuali***

- 7.1 La Direzione Affari Generali e Risorse e la Direzione proponente, insieme al prestatore, curano, per quanto di rispettiva spettanza, gli adempimenti contrattuali, previdenziali, assicurativi e professionali inerenti alla formalizzazione del rapporto.
- 7.2 All'atto della sottoscrizione del contratto il prestatore dichiara sotto la sua responsabilità di non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziali, con le attività oggetto dell'incarico e di rispettare il Codice Etico e di Comportamento dell'Autorità, che viene allegato in copia al contratto.
- 7.3 Il compenso viene, di norma, corrisposto in unica soluzione, al termine dell'incarico. Il contratto può tuttavia prevedere che il compenso venga corrisposto frazionatamente in relazione alle fasi o stati di avanzamento dell'attività.

Articolo 8 ***Disposizioni finali***

- 8.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in tema di rapporti di lavoro autonomo.

ALLEGATI

Allegato 1 del Regolamento: Manuale di procedura - Albo dei consulenti e prestatori d'opera professionale